Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

Monreale, 20MAGGIO 2023

Alla c.a. degli On.li Deputati componenti della VII commissione della Camera

E dei deputati primi firmatari delle Pdl in trattazione congiunta sull'albo delle professioni pedagogiche ed educative

Ai soci

OGGETTO: PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PDL UNIFICATA ORDINE DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE ED ALBO DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI IN DISCUSSIONE IN VII COMMISSIONE ALLA CAMERA, ELABORATE DAL COMITATO TECNICO DELLA ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI (APEI)

Gentili Onorevoli,

Care Socie/i,

il mondo professionale delle professioni educative e pedagogiche segue con grande attenzione il processo normativo volto all'approvazione della legga per l'istituzione dell'ordine e dell'albo delle professioni pedagogiche ed educative.

Riteniamo che l'istituzione dell'albo sia un fatto importantissimo per le professioni pedagogiche ed educative e per il mondo dei servizi sociali; riteniamo però che al testo attualmente in discussione base vadano apportate **alcune piccole modifiche** senza le quali la vita dei professionisti coinvolti **potrebbe subire delle pesanti conseguenze, come nel caso della prima istituzione dell'albo, che dovrebbe prevedere la possibilità di esercitare a coloro che hanno i titoli che lo consentono a legislazione vigente**.

In ottica collaborativa e dal punto di vista squisitamente tecnico, riteniamo doveroso contribuire al lavoro della Commissione con le nostre riflessioni e proposte di miglioramento del testo fin qui elaborato.

Di seguito nello schema diviso in tre colonne, PROBLEMA-RATIO-EMENDAMENTO, le nostre proposte emendative.

Resto disponibile ad un approfondimento, anche con tecnici di vostra fiducia al mio recapito presidenza@apei.it oppure 329.7309309

IL PRESIDENTE NAZIONALE

ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI

PED. ALESSANDRO PRISCIANDARO

Problema	Ratio	Emendamento proposto
Abilitazione all'Esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista	L'esercizio della professione è attualmente riservato a coloro che sono in possesso delle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista. **Chiediamo che, in sede di prima applicazione, tutti coloro che hanno attualmente il requisito per esercitare le due professioni possano accedere senza altro requisito all'albo.** In caso contrario ci si troverebbe di fronte a pericolosissime conseguenze sociali (licenziamenti, impossibilità di operare per chi opera in libera professione, ecc.) ed economiche (impossibilità di continuare ad erogare i servizi da parte degli enti che vi sono deputati).	All'articolo 11, comma 1, lettera a) dopo le parole "per l'albo professionale dei pedagogisti" inserire: "a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1"
	Per i pedagogisti nel testo unificato sono previsti oltre alla laurea ulteriori requisiti di servizio (tre anni nell'ente pubblico, cinque anni nell'ente privato e in libera professione) che determinerebbero licenziamento in coloro che non possono accedere all'albo e che già operano da 2, 3 o 4 anni in servizi privati. **Per gli educatori professionali socio-pedagogici invece,** è previsto nella pdl unificata, l'accesso all'albo in maniera diretta solo per i laureati che hanno in aggiunta la qualifica; eppure la sanatoria che è stata realizzata nel 2018 ha attribuito la qualifica anche a professionisti senza laurea o con lauree differenti. Pertanto, si ritiene che, per i pedagogisti, come è stato previsto per gli educatori professionali socio-pedagogici (art. 11, c. 1 lettera b., punto 1) debba essere prevista la possibilità di accedere in sede di prima applicazione all'albo con il solo requisito delle lauree previste dalla l. 205/17 e, per gli educatori professionali, andrebbe precisato tale possibilità anche a tutti coloro che abbiano conseguito la qualifica ai sensi dei commi 598/598, art. 1, l. 205/17, qualifica che è prevista all'articolo 4 come requisito aggiuntivo rispetto alla laurea.	All'art. 4 comma uno, dopo le parole "laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19" sostituire la parola nonché, con la parola "oppure"
Educatori di nido, micronido e sezioni primavera	Nel nostro ordinamento esistono due professioni di educatore. Quella di educatore professionale socio-pedagogico (l.205/2017) e quella di educatore dei servizi educativi dell'infanzia (D.Lgs 65/2017). Si accede ad entrambi con laurea in scienze dell'educazione. La formulazione prevista dalla norma, spezzerebbe la professione di educatore in due tronconi: operatori nei servizi socio – educativi, culturali e socio - sanitari e operatori nei nidi da un lato (professione con ordine ed albo), micronidi e servizi integrativi al nido (cui si accederebbe senza albo). Sarebbe necessario che entrambi i profili confluissero nell'albo degli educatori. A nostro avviso è urgente:	All'articolo 11, comma 1, lettera a) dopo le parole "per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici" inserire: "1. a coloro che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi

	- **prevedere che la professione di educatore di nido venga ricondotta alla professione di educatore professionale socio-pedagogico** per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo - **garantire l'accesso all'albo in prima applicazione a coloro che possono attualmente operare nel sistema 0 – 6**	per l'infanzia di cui al D.Lgs 65/2017" All'articolo 4, al comma 1 dopo le parole "per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico " inserire il seguente: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs 65/2017"
Architettura istituzionale dell'ordine	<u>Per quanto concerne la composizione del consiglio nazionale dell'Ordine:</u> nella pdl unificata è previsto che questo sia costituito dai presidenti regionali degli ordini e dai presidenti nazionali degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Si ritiene che tale composizione sia anomala, in quanto si avrebbero tre presidenti: - Il presidente nazionale dell'ordine - Il presidente nazioanale dell'albo dei pedagogisti - Il presidente nazionale dell'albo degli educatori Si avrebbe pertanto una formulazione che prevede un rappresentante legale dell'ente (il presidente dell'ordine) e due rappresentanti nazionali privi di rappresentanza. Dato che i pedagogisti e gli educatori professionali socio- -pedagogici sono già rappresentati dai presidenti degli ordini regionali non si capisce perché prevedere una ulteriore rappresentanza per albo dentro il Consiglio nazionale dell'ordine. <u>Per quanto concerne l'operatività del Consiglio nazionale dell'ordine</u>. Si tratta di un organo costituito da 23 persone al quale è demandata sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione, fatta salva la possibilità di delegare alcune funzioni al presidente. L'assenza di un organo che gestisca l'amministrazione (un consiglio di amministrazione, una giunta esecutiva) può determinare una eccessiva centralizzazione sui poteri del presidente o in alternativa un eccessivo assemblearismo nel momento in cui si prendono le decisioni. Si propone di introdurre una giunta esecutiva.	All'articolo 8, comma 1, eliminare le parole "dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici" All'articolo 8, dopo il comma 5, introdurre il seguente: "6. Il consiglio nazionale dell'ordine può demandare alcune delle materie di ordinaria amministrazione ad una giunta esecutiva"